

Legge regionale 6 maggio 2022, n. 11

Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico).

(BURC n. 70 del 6 maggio 2022)

Art. 1

(Abrogazione degli articoli 1 e 3 della [l.r. 42/2021](#))

1. Gli articoli 1 e 3 della [legge regionale 28 dicembre 2021, n. 42](#) (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico)) sono abrogati.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 1 della [l.r. 29/2019](#))

1. L'articolo 1 della [legge regionale 25 giugno 2019, n. 29](#) (Storicizzazione risorse del precariato storico) è così modificato:
 - a) nella lettera a) del comma 2, le parole "fino al collocamento in quiescenza" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo dell'autorizzazione annuale di spesa prevista dalla legge di bilancio";
 - b) i commi 3-bis e 3-ter sono sostituiti dai seguenti:
 - "3-bis. Nell'ambito delle politiche volte alla eliminazione del precariato dei lavoratori di cui all'articolo 2 della [l.r. 15/2008](#), allo stato utilizzati dagli enti locali, la Regione eroga un contributo fisso annuo dell'importo di 11.157,24 euro agli enti utilizzatori nel caso in cui provvedano, a partire dal 1° luglio 2022, alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato. Nelle more dell'espletamento delle procedure amministrative, la Regione può erogare il suddetto contributo nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
 - 3-ter. Per i lavoratori di cui all'articolo 2 della [l.r.15/2008](#) attualmente contrattualizzati a tempo determinato da Azienda Calabria Lavoro, la Regione riconosce un contributo fisso annuo dell'importo di 13.138,18 euro finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato. Azienda Calabria Lavoro procede all'assunzione di cui al periodo precedente e, nelle more nell'espletamento delle procedure amministrative, provvede alla proroga dei contratti in essere."

Art. 3

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), quantificati in 684.310,72 euro per l'anno 2022, in 992.994,36 euro per l'anno 2023 e in 937.208,16 euro per l'anno 2024, si provvede con la riduzione dello stanziamento di spesa di cui alla [legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4](#) (Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria), allocato al capitolo U4302020901, Missione 15, Programma 03 (U15.03) del bilancio di previsione 2022-2024.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), quantificati in 3.673.121,42 euro per l'anno 2022, in 7.190.041,48 euro per l'anno 2023 e in 7.022.682,88 euro per l'anno 2024, si provvede, a decorrere dall'anno 2022, con la riduzione dello stanziamento di spesa di cui all'articolo 2 della [legge regionale 13 maggio](#)

[2008 n. 15](#) (Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario), per gli importi di seguito indicati:

- a) per l'anno 2022 lo stanziamento di spesa dei capitoli U4302010701 e U4302010702, allocati alla Missione 15, Programma 03 (U15.03), è ridotto rispettivamente per 3.505.762,82 euro e 167.358,60 euro;
 - b) per l'anno 2023 lo stanziamento di spesa dei capitoli U4302010701 e U4302010702, allocati alla Missione 15, Programma 03 (U15.03), è ridotto rispettivamente per 6.855.324,28 euro e 334.717,20 euro;
 - c) per l'anno 2024 lo stanziamento di spesa dei capitoli U4302010701 e U4302010702, allocati alla Missione 15, Programma 03 (U15.03), è ridotto rispettivamente per 6.687.965,68 euro e 334.717,20 euro.
3. Le somme indicate ai commi 1 e 2, pari complessivamente a 4.357.432,14 euro per l'anno 2022, a 8.183.035,84 euro per l'anno 2023 e a 7.959.891,04 euro per l'anno 2024, vengono contestualmente allocate alla Missione 15, Programma 03 (U15.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024.
4. Per gli esercizi successivi, la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), viene garantita in sede di approvazione del bilancio di previsione, mentre gli oneri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), quantificati a regime nel limite massimo di 6.833.009,80 euro, trovano copertura, in via continuativa, ai sensi dell'articolo 38 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), a valere sulle risorse rese disponibili dalla riduzione per il medesimo importo del finanziamento di cui all'articolo 2 della [l.r. 15/2008](#).
5. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.